



**REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL
FONDO INCENTIVANTE
DI CUI ALL'ART. 92 DEL D.LGS N. 163
DEL 12.04.2006
(Ex art. 18 Legge 109/94 e s.m.i.)**

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 92 del D.Lgs. n. 163 del 21 aprile 2006 (ex art. 18 della L. 109/94 e s.m.i.) disciplina la costituzione e ripartizione del fondo interno non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara delle opere e dei lavori e del 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di atti di pianificazione comunque denominati: generali, particolari o esecutivi, da ripartire come segue:

- nel caso di opere o di lavori pubblici, tra il Responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori;
- nel caso di redazione di atti di pianificazione, tra gli incaricati del progetto, il Responsabile del procedimento nonché tra i loro collaboratori.

Il fondo così costituito si intende comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

Articolo 2 – Ambito oggettivo di applicazione

Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento si intende:

- per opere e lavori pubblici le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale;
- per atti di pianificazione la redazione del piano territoriale di coordinamento, piani di settore faunistico, piani di settore idrogeologico, piani di settore agro-silvo-pastorale, piani di settore del turismo, piani di settore della viabilità montana, regolamenti d'uso e relative varianti.

Articolo 3 – Ambito soggettivo di applicazione

I soggetti destinatari della ripartizione del fondo incentivante sono:

- per opere e lavori pubblici:
 - a) il responsabile della programmazione;
 - b) il responsabile unico del procedimento;
 - c) il progettista;
 - d) il direttore dei lavori;
 - e) il responsabile dei lavori in termini di sicurezza;
 - f) il collaudatore;
 - g) i collaboratori tecnici ed amministrativi che partecipano con le figure a)b)c)d)e)f);
- per atti di pianificazione:
 - a) il responsabile unico del procedimento;
 - b) il progettista;
 - c) i collaboratori tecnici ed amministrativi che partecipano con le figure a) e b).

Articolo 4 – Contenuto della progettazione e della direzione lavori

La progettazione di opere e lavori pubblici si articola, di norma, secondo tre livelli di successivi approfondimenti, in preliminare, definitivo ed esecutivo.

Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenuti nell'art. 93 del D. Lgs. 163/2006 (ex art. 16 della Legge 109/94 e s.m.i.) sono di norma necessari per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento, qualora in rapporto alla specifica tipologia ed alle dimensioni dei lavori da progettare ritenga le prescrizioni suddette insufficienti o eccessive, provvede ad integrarle o a modificarle.

Fra i compiti del Direttore dei lavori rientrano il controllo delle opere eseguite, affinché corrispondano a quelle previste nel progetto, il rispetto dei tempi contrattuali, l'assistenza ai lavori, la tenuta dei libretti contabili, la liquidazione dei lavori.

Il procedimento relativo ad un'opera o lavoro pubblico si conclude:

- per la parte riguardante la fase della progettazione, con l'approvazione del progetto da parte dell'Organo consortile competente;

- per le altre fasi e la direzione dei lavori, di norma con l'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

La redazione degli atti di pianificazione è comprensiva di tutta la documentazione prescritta dalle disposizioni regionali e/o statali relative agli atti stessi. Il procedimento relativo agli atti di pianificazione si conclude con l'approvazione definitiva da parte dell'Organo consortile competente ed a tale evenienza va ricondotta la liquidazione a saldo del fondo di incentivazione.

Articolo 5 – Quantificazione del fondo

Il fondo incentivante la progettazione è costituito dal 2% dell'importo dei lavori preventivo di un'opera o di un lavoro, ovvero dal 30% della tariffa professionale relativa all'atto di pianificazione, oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente compresi.

La quantificazione e liquidazione del fondo sarà fatta distintamente per ciascuna opera o lavoro e per ciascun atto di pianificazione di cui al precedente art. 2.

Il fondo incentivante farà carico agli stanziamenti di bilancio previsti per la realizzazione dei singoli lavori.

Articolo 6 – Ripartizione del fondo

La quota di fondo del 2% relativa ad opere e lavori pubblici è ripartita come segue:

- 10% responsabile unico del procedimento;
- 30% progettista;
- 30% direttore dei lavori;
- 30% tecnico che realizza il piano della sicurezza.

La quota di fondo relativa agli atti di pianificazione è ripartita come segue:

- 10% responsabile unico del procedimento;
- 90% progettista.

Nel caso non siano coinvolte figure di supporto e collaborazione, le aliquote corrispondenti sono assorbite dalle singole figure referenti.

La suddivisione delle quote spettanti ai collaboratori sarà stabilita dal Responsabile del procedimento nominato dal Direttore. E' comunque facoltà del Direttore del Parco riservarsi il ruolo di R.U.P.

Le singole quote di competenza sono fra loro cumulabili, fatti salvi i casi di incompatibilità.

In caso di incarichi esterni di progettazione e direzione dei lavori è comunque riconosciuta la quota di spettanza del R.U.P., nella misura del 10% del teorico incentivo per la progettazione interna.

Articolo 7 – Liquidazione del fondo

Per le opere o lavori pubblici la liquidazione del fondo avverrà annualmente con provvedimento dell'organo competente sui progetti approvati, appaltati, realizzati e contabilizzati.

Per la redazione degli atti di pianificazione il compenso viene corrisposto nei seguenti termini:

- 50% entro un mese dall'adozione del piano da parte dell'ente;
- 50% ad approvazione definitiva del piano.

Nel caso di mancata approvazione del piano non dipendente dall'Ufficio il saldo verrà comunque corrisposto entro un mese dalle determinazioni degli organi competenti.

Qualora la progettazione non venga interamente sviluppata all'interno dell'ente, nonché nei casi in cui l'amministrazione consortile ritenga di interrompere la fase progettuale, l'incentivo viene percentualmente determinato come segue:

- 5% per il progetto preliminare;
- 10% per il progetto definitivo;
- 15% per il progetto esecutivo.

Articolo 8 – Rinvio dinamico e norme finali

Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.

In tale evenienza, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale ivi comprese le modifiche alle aliquote del 2% e del 30% prodotte all'art. 1 nella loro misura massima.

Il presente regolamento sostituisce il precedente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 18 del 15 maggio 2001 ed entrerà in vigore contestualmente all'avvenuta esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio di amministrazione.